

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritta giurista-redattrice Alessia Leoni Romelli per statuire sul ricorso presentato l'11 settembre 2020 dal signor

A.,

contro

la decisione del 25 luglio 2020 del Municipio del Comune di B.;

viste le risultanze istruttorie, segnatamente le osservazioni 19 ottobre 2020 del Municipio del Comune di B.;

preso atto della documentazione prodotta dal Municipio del Comune di B., in particolare della risoluzione municipale n. 198/2020 dell'11 maggio 2020 di sospensione lavori e richiesta di presentazione di una domanda di costruzione a posteriori e la successiva diffida del 5 ottobre 2020 ad inoltrare la domanda di costruzione a posteriori;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che il 9 giugno 2020, A., ha inoltrato all'Ufficio tecnico comunale di B. una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), inerente ad una denuncia per dei manufatti non contemplati dalla domanda di costruzione rilasciata al ricorrente il 30 maggio 2020 dal Comune di B. per i mappali n. 561 e 332 RFD B.;

che il Comune di B., con scritto del 25 luglio 2020, ha negato l'accesso al documento richiesto;

che, A. per il tramite del suo patrocinatore, in data 11 settembre 2020, ha interposto ricorso alla Commissione Cantonale protezione dati e trasparenza contro la predetta decisione, ribadendo il proprio diritto ad accedere al documento summenzionato in base alla Legge sull'informazione e la trasparenza dello stato;

che con ordinanza datata 18 settembre 2020 la scrivente Commissione ha intimato il ricorso al Comune di B., impartendogli un termine di trenta giorni per produrre la risposta al ricorso e la documentazione relativa alla denuncia e alla procedura edilizia in sanatoria;

che dalla documentazione prodotta il 19 ottobre 2020 dal Comune di B. risulta che quest'ultimo con decisione dell'11 maggio 2020 ha intimato al ricorrente la sospensione di tutti i lavori non autorizzati sui fondi n. 561 e n. 332 RFD B. di sua proprietà, assegnandogli un termine di trenta giorni per presentare una domanda di costruzione a posteriori;

che sempre dai documenti prodotti risulta che il Comune di B. il 5 ottobre 2020 ha diffidato nuovamente il ricorrente alla presentazione della domanda di costruzione a posteriori;

che giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza;

che sia la legittimazione a ricorrere di A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa sono date;

che pertanto la Commissione procede d'ufficio ad accertare i fatti e ad applicare il diritto ai sensi dell'art. 25 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm);

che, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIT l'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali;

che nella fattispecie dai documenti prodotti dal Comune di B. risulta che vi è una procedura edilizia in corso nei confronti del ricorrente ai sensi della Legge edilizia cantonale;

che pertanto un eventuale accesso agli atti da parte del proprietario dei fondi deve essere fatto sulla base delle disposizioni della LPAm;

che in ogni caso al termine della procedura edilizia in corso il ricorrente avrà diritto di inoltrare una nuova procedura di accesso ai documenti sulla base della LIT;

che di conseguenza il ricorso dell'11 settembre 2020 è respinto;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm).

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - C.;
 - al Comune di B., per il tramite del Municipio.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

La Giurista-redattrice

Alessia Leoni Romelli